



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 168

della Giunta comunale

Oggetto: APPROVAZIONE IN VIA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE DI UNO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA CONVIVENZA E IL DECORO URBANO.

Il giorno 22.06.2026 ad ore 09:17 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: Sindaco **IANESELLI FRANCO**
Vicesindaca **BOZZARELLI ELISABETTA**
Assessora **BAGGIA MONICA**
Assessore **BRUGNARA MICHELE**
Assessora **CASONATO GIULIA**
Assessore **FERNANDEZ ANDREAS**
Assessora **FRIZZERA GIANNA**

Assenti: Assessore **PEDROTTI ALBERTO**

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il Sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 3514/2026 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che i residenti di alcune zone della città lamentano il fenomeno della cosiddetta "malamovida", documentando tali criticità mediante segnalazioni e supporti video e sostenendo una lesione del diritto al riposo e alla quiete pubblica;

dato atto che la problematica è costantemente monitorata e attenzionata dai vari servizi comunali competenti, tanto è vero che, nel tempo, sono state adottate non poche ordinanze sindacali contingibili e urgenti volte a superare le situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

valutato che le anzidette misure hanno alleviato la problematica solo parzialmente e comunque esclusivamente per il limitato periodo della loro vigenza;

considerato che, al fine di individuare una soluzione più efficace e duratura al problema, si ritiene utile sperimentare l'utilizzo dello strumento dell'accordo pubblico-privato di cui all'art. 11 della Legge n. 241/1990, nonché all'art. 28 della Legge provinciale n. 23/1990;

ricordato che, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 11 della Legge n. 241/1990, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica Amministrazione conclude gli accordi in questione, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'Organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento;

dato atto che, tramite tali strumenti, il Comune di Trento – d'intesa con i residenti e i gestori degli esercizi pubblici interessati – può definire modalità operative e regimi di autodisciplina speciali che andrebbero ad affiancarsi alle procedure e alle sanzioni standard previste dall'attuale regolamentazione per specifiche aree o contesti urbani;

considerato che, al fine di inserire stabilmente la previsione di tali accordi speciali nell'ordinamento locale, occorre procedere alla successiva revisione del vigente Regolamento per la convivenza fra le funzioni residenziali e le attività economiche;

ritenuto opportuno, nelle more di tali prossime revisioni regolamentari, approvare in via straordinaria e sperimentale l'allegato schema-tipo di accordo di collaborazione per la convivenza e il decoro urbano (Allegato A), da intendersi quale bozza programmatica suscettibile di modifiche e integrazioni, affinché i Servizi comunali competenti possano proporlo nell'immediato ai residenti e ai gestori, apportando i necessari adattamenti del caso, per trovare una pronta soluzione delle problematiche legate alla malamovida;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge provinciale 19.07.1990, n. 23 “Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;
- il Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche approvato con deliberazione consiliare 17.12.2021 n. 184;
- il Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 07.04.2004 n. 35;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2026-2028;

ritenuto, in considerazione dell'urgenza di procedere alla sottoscrizione dei suddetti accordi, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. al fine di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

a voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

d e l i b e r a

1. di approvare in via straordinaria e sperimentale, l'allegato schema-tipo di accordo di collaborazione per la convivenza e il decoro urbano (Allegato A), quale base documentale modificabile, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di disporre affinché i Servizi comunali competenti possano proporlo nell'immediato ai residenti e ai gestori, apportando le modifiche e gli adattamenti che si rendessero necessari nel caso concreto e in attesa delle modifiche regolamentari anzidette, per trovare una pronta soluzione delle problematiche legate alla malamovida;
3. di demandare al Comandante del Corpo di Polizia locale Trento - Monte Bondone la sottoscrizione degli accordi di collaborazione con i soggetti di volta in volta interessati, previa adozione di apposita determinazione dirigenziale di relativa approvazione, autorizzando sin d'ora il medesimo ad apportare allo schema-tipo approvato con il presente provvedimento le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato A.

LA SEGRETARIA GENERALE
Lorenza Moresco

IL PRESIDENTE
Franco Ianeselli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegato A

SCHEMA TIPO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA CONVIVENZA E IL DECORO URBANO

(Accordo sostitutivo del provvedimento ai sensi dell'art. 11 Legge n. 241/1990)

In attuazione della determinazione dirigenziale n. ... d.d.... avente ad oggetto l'approvazione del presente accordo

Localizzazione (Area/Via/Piazza): [Indicare la zona oggetto dell'accordo]

Tra:

1. **Il Comune di Trento**, rappresentato dal Comandante del Corpo di Polizia locale Trento – Monte Bondone;
2. **I Residenti di** [indicare Via/Piazza/Zona], che firmano il presente atto nelle persone di [inserire nomi e cognomi dei firmatari/rappresentanti];
3. **Il Gestore del locale** con insegna [inserire nome locale], rappresentato dal titolare/legale rappresentante [nome e cognome].

Premesse

Visto l'art. 11 della Legge n. 241/1990, che consente all'Amministrazione comunale di concludere accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o in sostituzione di esso, nonché l'art. 28 della Legge provinciale n. 23/1990;

considerato che la zona sopra indicata è caratterizzata da un'alta densità abitativa e dalla presenza di attività di somministrazione, condizioni che richiedono un bilanciamento tra l'esercizio economico e il diritto alla salute e al riposo dei residenti;

preso atto che le Parti intendono perseguire una strategia di riduzione dell'impatto acustico complessivo nell'area della piazza attraverso soluzioni urbanistiche e gestionali condivise;

riconosciuto che, a fronte dell'anticipazione volontaria dell'orario di chiusura da parte del Gestore, è necessario prevedere specifiche controprestazioni amministrative proporzionate e funzionali anche alla mitigazione ambientale;

ritenuto necessario specificare che la tutela della vivibilità urbana dipende in modo vincolante dal rispetto integrale di tutti gli impegni assunti nel presente atto;

considerato che il presente testo costituisce uno schema-tipo sperimentale, suscettibile di ogni modifica, integrazione o adattamento necessario per rispondere alle specificità del caso concreto e del contesto urbano di riferimento;

considerato che le Parti, presa piena visione del presente Accordo e del quadro regolamentare vigente, si autoregolamentano come segue:

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art 1 – Finalità e oggetto

1. Il presente accordo disciplina la cooperazione tra l'Amministrazione comunale, la cittadinanza residente e il Gestore, al fine di contemperare le esigenze dello sviluppo economico con la tutela della vivibilità urbana e del riposo dei residenti.
2. L'accordo si fonda su un principio di reciprocità, vincolando l'anticipazione degli orari di chiusura del locale alla concessione di spazi esterni aggiuntivi ove disponibili e/o al supporto alla programmazione degli eventi estivi.

Art. 2 – Obblighi del Gestore (*Clausole modulabili e modificabili*)

1. **Orari:** Il Gestore si impegna a garantire la cessazione di ogni attività di pubblico esercizio ed il completo sgombero degli avventori dai locali entro i termini perentori delle ore [...] nei giorni da domenica a giovedì, ed entro le ore [...] nei giorni di venerdì e sabato.
2. **Perimetro plateatico:** Il Gestore si obbliga a fare in modo che tutti gli elementi che compongono o delimitano il plateatico rispettino tassativamente il perimetro dell'area autorizzata, così come indicato in allegato, anche al fine di garantire il transito dei veicoli di polizia e di soccorso.
3. **Arredi:** Nell'area del plateatico è ammessa esclusivamente l'installazione di sedie e tavoli, nel pieno rispetto delle eventuali prescrizioni impartite dalla Soprintendenza per i beni culturali della Provincia Autonoma di Trento.
4. Alla chiusura serale del locale, o in caso di prolungato inutilizzo, tutti gli arredi quali tavoli e sedie devono essere rimossi e custoditi all'interno, oppure possono rimanere all'esterno purché resi totalmente inutilizzabili tramite catene o lucchetti, evitando in ogni caso l'accatastamento disordinato.
5. **Inquinamento acustico:** È fatto assoluto divieto di installare e utilizzare apparecchiature per la diffusione sonora, anche se di sottofondo, nell'area del plateatico, fatte salve le deroghe esplicitamente concordate all'Art. 3 .
6. **Pulizia e decoro:** Il Gestore ha l'obbligo di provvedere alla costante e accurata pulizia dell'area del plateatico e della porzione di suolo pubblico circostante entro un raggio di [es. 15] metri dall'attività, mantenendola completamente sgomberata da rifiuti, bicchieri, bottiglie e mozziconi di sigaretta. Le operazioni di pulizia e riordino devono essere eseguite contestualmente alla chiusura serale e, in ogni caso, tassativamente entro le ore 08:00 del mattino successivo.
7. **Sicurezza:** Il Gestore si impegna a sensibilizzare i clienti sul rispetto della quiete pubblica durante l'orario di apertura. Qualora nelle aree interne ed esterne adiacenti si verificino comportamenti che generino degrado, disturbo alla quiete pubblica, intralcio al passaggio pedonale o veicolare, o blocchi agli accessi delle abitazioni, e tali situazioni risultino incontrollabili da parte del Gestore, lo stesso ha l'obbligo di avvisare tempestivamente le forze dell'ordine.

Art. 3 – Impegni e controprestazioni del Comune (*Esempi modificabili*)

I servizi comunali competenti valuteranno, caso per caso, l'inserimento o la modifica delle seguenti controprestazioni:

1. **Ampliamento suolo:** A fronte delle tutele di cui all'art. 2, il Comune valuta il rilascio della concessione di suolo pubblico per un'area di plateatico aggiuntiva, la cui estensione massima e conformazione saranno individuate nella planimetria allegata all'accordo specifico.
2. **Eventi deroga:** Il Comune valuta il rilascio di nulla osta/autorizzazioni per lo svolgimento di un numero massimo di [...] eventi musicali/culturali mensili nel corso della stagione [...], per un massimo complessivo di [...] appuntamenti.
3. **Regole eventi:** Le attività musicali eventualmente concesse sono consentite esclusivamente nelle giornate di [...], previa istanza da presentare con congruo anticipo al Servizio competente e comunque nel rispetto dei limiti acustici e orari definiti nella specifica autorizzazione.
4. **Natura degli eventi:** L'intrattenimento deve configurarsi come mero accompagnamento per i clienti posizionati nell'area autorizzata, senza comportare modifiche o ampliamenti della superficie.

Art. 4 – Impegni dei Residenti (*Clausole modulabili*)

1. I Residenti si impegnano formalmente a improntare i rapporti con il Gestore ai principi di civile convivenza e buona fede.
2. È fatto obbligo ai Residenti di privilegiare la risoluzione bonaria di qualsiasi controversia. L'attivazione di azioni legali, esposti o petizioni pubbliche nei confronti del locale o del Comune di Trento resta subordinata alla preventiva formalizzazione del recesso ai sensi dell'art. 8, comma 3.
3. I Residenti si impegnano ad individuare un referente unico per i rapporti con il Comune di Trento e con il Gestore, al fine di evitare la frammentazione delle comunicazioni.

Art. 5 – Segnalazioni e monitoraggio del Comune

1. Il controllo sulla corretta esecuzione del presente accordo si basa sul tracciamento delle criticità e sul controllo istituzionale delle attività.
2. Le segnalazioni avvengono esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo del Servizio [indicare] e pec [...].
3. Il referente unico dei Residenti invia le comunicazioni relative a specifiche criticità, disservizi o anomalie riscontrate all'indirizzo all'indirizzo PEC sopra indicato, indicando in modo puntuale la data, l'ora e la tipologia di problematica riscontrata.
4. Il Comune di Trento monitora l'efficacia dell'accordo eseguendo controlli ufficiali volti ad accertare il rispetto integrale di tutti i patti, con particolare riferimento al rispetto degli orari, del perimetro del plateatico e alla corretta esecuzione della pulizia.
5. Gli uffici comunali competenti eseguono le attività di monitoraggio incrociando sistematicamente l'esito delle verifiche sul campo con le segnalazioni formali ricevute per posta elettronica certificata.

Art. 6 – Sistema sanzionatorio progressivo e meccanismo di riabilitazione (*Articolo modulare*)

1. In caso di accertata inosservanza di uno degli obblighi contrattuali a carico del Gestore previsti dal presente accordo, rilevata tramite l'attività di controllo del Comune, si applica un regime sanzionatorio progressivo proporzionato alla gravità del caso specifico.

2. **Prima violazione:** Al primo accertamento di inosservanza contrattuale, il Comune di Trento dispone con provvedimento l'immediata sospensione dell'autorizzazione per il primo evento musicale utile tra quelli programmati ai sensi dell'art. 3, comma 3 [o altra controprestazione concordata], unitamente all'obbligo di riduzione dell'orario di chiusura del plateatico alle ore [...] per una durata di [es. 10] giorni consecutivi, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento stesso.

3. **Meccanismo di riabilitazione:** Qualora la condotta del Gestore risulti pienamente conforme a tutti gli obblighi contrattuali per un periodo di [es. 30] giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza della sanzione di cui al comma 2, opera la riabilitazione automatica. Questa comporta l'azzeramento della prima infrazione ai fini del calcolo della progressività sanzionatoria.

4. **Seconda violazione:** Qualora si verifichi una nuova inosservanza contrattuale prima del completamento del periodo di riabilitazione di cui al comma 3, il Comune di Trento dispone con provvedimento l'immediata sospensione dell'autorizzazione per il primo evento musicale utile tra quelli programmati ai sensi dell'art. 3, comma 3 [o altra controprestazione concordata], unitamente all'obbligo di riduzione dell'orario di chiusura del plateatico alle ore [...] per una durata di [es. 30] giorni consecutivi, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.

5. A seguito della seconda violazione non opera alcun meccanismo di riabilitazione o azzeramento della condotta del Gestore.

6. **Terza violazione:** La commissione di una terza violazione degli obblighi contrattuali costituisce grave inadempimento e comporta la risoluzione di diritto del presente accordo ai sensi dell'art. 7, che l'amministrazione disporrà con effetto immediato a seguito dell'accertamento.

Art. 7 – Clausola risolutiva espressa

1. Il venir meno degli impegni essenziali concordati nel presente atto e l'accertamento della terza violazione degli obblighi contrattuali ai sensi dell'art. 6, comma 6 costituisce grave inadempimento e comporta la risoluzione di diritto del presente accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c..

2. La risoluzione opera nel momento in cui il Comune di Trento comunica formalmente al Gestore la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva. A seguito della risoluzione, cessano immediatamente gli effetti dell'accordo e si ripristinano le condizioni regolamentari ordinarie per l'esercizio dell'attività.

Art. 8 – Durata, modifiche e recesso

1. **Durata:** Il presente accordo ha validità di [es. 12] mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile esclusivamente previo accordo scritto tra le Parti [o: ha validità limitata alla stagione estiva/periodo dal... al...].
2. **Modifiche:** Qualsiasi modifica o integrazione al presente testo deve essere concordata per iscritto tra tutte le Parti firmatarie, a pena di nullità.
3. **Recesso:** Ciascuna Parte firmataria può recedere unilateralmente dal presente accordo in qualsiasi momento, senza necessità di motivazione, mediante comunicazione scritta trasmessa alle altre Parti tramite posta elettronica certificata (PEC) con un preavviso minimo di [es. 7] giorni.
4. Il recesso così formalizzato comporta la cessazione di tutti i benefici e degli obblighi pattizi alla scadenza del termine di preavviso, ripristinando lo stato normativo e regolamentare ordinario precedente alla firma.

Art. 9 – Efficacia dell'accordo e condizioni sospensive

1. L'efficacia del presente accordo e il conseguente rilascio dei benefici o concessioni temporanee di cui all'Art. 3 — comprese le eventuali aree di plateatico aggiuntive — restano subordinati, con efficacia sospensiva, al preventivo e cumulativo perfezionamento dei necessari adempimenti istruttori e autorizzativi del caso specifico [a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ottenimento del necessario nulla osta o parere vincolante da parte della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia Autonoma di Trento (ove richiesto per la localizzazione specifica), il pagamento, da parte del soggetto richiedente, del canone di occupazione patrimoniale dovuto o di altre imposte di legge].
2. Nelle more dell'avveramento delle condizioni sospensive di cui ai commi precedenti, è fatto assoluto divieto al Gestore di occupare, anche parzialmente, le aree esterne aggiuntive o di usufruire dei benefici oggetto del presente accordo.

Trento, lì

Firme delle Parti:

Per il Comune di Trento: _____

Per i Residenti: _____

Per il Gestore del locale con insegna " _____ ": _____

Allegato: eventuale planimetria che individua l'estensione massima della concessione di suolo pubblico concedibile



COMUNE DI TRENTO

Proposta delibera di giunta n. 3514 / 2026

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: APPROVAZIONE IN VIA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE DI UNO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA CONVIVENZA E IL DECORO URBANO.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

SERVIZIO ECONOMIA, TURISMO E
MONTAGNA

Dirigente

AMBROSI CRISTINA MARIAVITTORIA

Trento, 18/06/2026

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).



COMUNE DI TRENTO

Proposta delibera di giunta n. 3514 / 2026

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: APPROVAZIONE IN VIA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE DI UNO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA CONVIVENZA E IL DECORO URBANO.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

Dirigente

DEBIASI FRANCA

Trento, 19/06/2026

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).



COMUNE DI TRENTO

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Registro per le delibere di giunta n. 168 del 22/06/2026

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed è immediatamente eseguibile.

Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 25/06/2026 per 10 giorni consecutivi fino a tutto il 05/07/2026.

Nel periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

Contestualmente all'affissione all'Albo la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m..

Trento, addì 06/07/2026

RAVAGNI ALESSIO

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).